**PARERE ESPRESSO DALLA IV COMMISSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 84, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO INTERNO, NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2017.**
**PARERE ESPRESSO DALLA III COMMISSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 84, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO INTERNO, NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2017.**

P.D.L. n. 157 (di iniziativa dei Consiglieri regionali Vaccarezza, Pucciarelli, Puggioni, Muzio, Piana, Lauro, Senarega, De Vincenzi, Rosso, Garibaldi e De Paoli: "Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative".

Art.1
*(Oggetto e finalità)*
1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative di competenza dello Stato previsto all'art. 1, comma 18 del decreto legge 194/2009 convertito in legge 25/2010, la presente legge disciplina il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative al fine di favorire le attività imprenditoriali e il turismo costiero nel rispetto dei principi della gestione integrata della fascia costiera, della tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento e in conformità con la normativa statale vigente
2. Al fine di tutelare l'organizzazione sociale delle aree costiere, garantire la continuità delle attività che operano sulla base di un legittimo affidamento e mantenere un presidio delle aree demaniali marittime nel periodo necessario alla messa in opera della nuova disciplina sono previste adeguate garanzie per favorire la continuità delle imprese attualmente operanti in forza dei rapporti già instaurati e pendenti in base al'art.1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

TITOLO I
REGIME DELLE CONCESSIONI VIGENTI

Art. 2
(*concessioni demaniali vigenti)*
1.Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente vigenti, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione di 30 anni a far data dal giorno della entrata in vigore della presente legge.
2.Il Comune dovrà comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui sopra l'estensione della durata della concessione demaniale per 30 anni.

Art.3
*(Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo e Fondo per la costa )*

1. Il gettito dell'imposta regionale di cui all'art.11, comma 21 della l.r. 41/2013 nonché il gettito derivante dagli investimenti per la difesa della costa di cui al precedente articolo è destinato alla creazione di un "Fondo regionale per la manutenzione gestione e sviluppo della costa" finalizzato alla realizzazione di interventi di progettazione e difesa e ripascimento della costa e al finanziamento delle attività di cui alla l.r.13/2008, alle attività tecniche amministrative volte anche ad individuare la reale consistenza delle aree demaniali marittime e dei relitti.
2.Con atto della Giunta Regionale è approvato il Programma di manutenzione della costa in cui vengono definiti gli interventi ammissibili a finanziamento del Fondo di cui al comma precedente nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti, con particolare riferimento alla possibilità di intervenire in casi eccezionali connessi a calamità naturali.

Art.4
*(Definizione degli impianti di facile rimozione)*
1.Sono classificate di facile rimozione le strutture realizzate sul demanio marittimo che al termine della concessione demaniale marittima consentano al concessionario di restituire allo stato originario le aree concesse, come di seguito descritte:
a) strutture comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni;
b) i basamenti o altre strutture non comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni.
2. Al fine della classificazione di facile rimozione delle costruzioni facenti parte della concessione demaniale marittima, il concessionario deve presentare al Comune una dichiarazione, corredata da perizia giurata di un tecnico abilitato, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e della concessione demaniale marittima e nella quale si attesti la sussistenza delle caratteristiche costruttive delle strutture di cui al comma precedente. In mancanza di tale dichiarazione le opere potranno essere considerate, anche ai fini del calcolo del canone, strutture di difficile rimozione.

## TITOLO II
## NUOVE CONCESSIONI

Art.5
*(durata della concessione demaniale marittima)*
1.La durata della nuova concessione demaniale marittima non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione per finalità turistico ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.
2.La durata della concessione è fissata dal Comune nella procedura di selezione in relazione al valore della concessione.

3.Ove vi sia necessità di concedere un utilizzo temporalmente limitato del demanio marittimo la concessione temporanea è rilasciata per un periodo non superiore a 180 giorni

Art.6
*(valore della concessione demaniale marittima*)
1.Il valore della concessione demaniale marittima è determinato sulla base dei seguenti parametri:

a) valenza turistica del Comune
b) importo del canone annuo
c) investimento edilizio e, in quota parte, in attrezzature e beni mobili.

Art.7
*(procedimento di selezione per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime e parametri di determinazione per l'estensione della durata della concessioni )*
1.L'assegnazione delle concessioni avviene in conformità alle previsioni del Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime di cui all'art.11bis della l.r 13/1999 e s.m.
2.Il procedimento di assegnazione è avviato dal Comune con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene.
3.Con atto della Giunta Regionale sono emanate le disposizioni che individuano le fasi del procedimento che i Comuni devono seguire nella assegnazione delle concessioni demaniali marittime, il peso da attribuire ai parametri di cui all'articolo precedente, i criteri per determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore e i parametri di determinazione per l'estensione della durata delle concessioni di cui al precedente articolo 2.

Art.8
*(forme di pubblicità delle procedure di assegnazione delle concessioni)*
1.Il bando per l'assegnazione delle concessioni di cui all'art.7 è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale del Comune e della Regione e, altresì, in ragione del valore della concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti pubblici.
2.Le spese di pubblicità sono rimborsate dall'aggiudicatario della concessione entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art.9
*(requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione*)
1.I Comuni applicano l'art.80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'accertamento dei requisiti di ordine generale posseduti dai candidati.
2. I Comuni precisano i requisiti di capacità economico-finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri requisiti di capacità morale e professionale che ritiene di richiedere, i quali devono essere proporzionati alle caratteristiche e al valore della concessione.

Art. 10

*(criteri di comparazione delle istanze per il rilascio o rinnovo di concessione demaniale marittima)*

1. Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima costituiscono validi parametri di valutazione, rispondenti a quanto disposto dall'art. 37 del Codice della Navigazione:

a) utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili
b) professionalità ed esperienza maturate nel settore delle attività turistico-ricreative;
c) capacità economico-finanziaria;
d) offerta di tariffe ridotte per specifiche categorie di utenza;
e) servizi accessori offerti all'utenza;
f) qualità di impianti e manufatti e utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
g) personale impiegato nell'esercizio della concessione;
h) impegno alla gestione diretta delle attività per l'intera durata della concessione o per un determinato periodo di tempo ;
i) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, rispondente ai parametri di cui all'art. 37 del Codice della Navigazione.

2. I suddetti parametri saranno dettagliati e ponderati dal Comune nel bando pubblico di cui all'art.7 volta per volta in relazione alle specifiche peculiarità di ciascuna concessione messa a bando.

3.Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso Comune.

Art.11

*(Affidamento in gestione e subingresso nelle concessioni)*

1. L'autorizzazione all'affidamento della gestione delle attività oggetto della concessione di cui all'articolo 45-bis del Codice della navigazione è rilasciata previa verifica dei requisiti morali e professionali e in materia di tutela antimafia del soggetto affidatario.

2. Nel Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime ovvero nel bando per l'assegnazione della concessione il Comune può motivatamente indicare se intende limitare la futura possibilità del concessionario di affidare la gestione di cui all'articolo 45-bis del Codice della navigazione alle sole attività secondarie

3. L'autorizzazione al sub-ingresso in caso di vendita di cui all'articolo 46 del Codice della navigazione è rilasciata solo a partire dalla seconda metà della durata della concessione, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione..

Art.12

*(Norme transitorie)*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale approva il Programma di manutenzione della costa di cui all'art.3, comma 2 e le disposizioni di cui all'art 7 comma 3.

Art.13

*(Dichiarazione d’urgenza)*

…